

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 luglio 2025, n. 18

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili.

(GU n.26 del 4-7-2026)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 24 luglio 2025, n. 30 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 luglio 2025, n. 528;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:

«4-bis. L'installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici e' inoltre consentita su dighe e muri di laghi artificiali utilizzati per scopi idroelettrici, purché i relativi impianti idroelettrici abbiano una potenza nominale media superiore a 3,0 MW.»

2. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, e successive modifiche, e' così' sostituito:

«6. L'installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici su particelle edificiali e fondiari sottoposte a vincolo storico-artistico diretto e indiretto e' possibile su edifici, preferibilmente su pertinenze, o in spazi aperti, con l'autorizzazione della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, purché non siano pregiudicati il valore e la vista sul bene culturale. Non e' consentita invece l'installazione su chiese e cappelle.»

Art. 2

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:

«Articolo 4-bis (Impianti agrivoltaici).- 1. Previa autorizzazione paesaggistica e' consentita nel verde agricolo l'installazione di impianti agrivoltaici, a condizione che le aree interessate soddisfino i seguenti requisiti:

a) siano posizionate a un'altitudine non superiore a 75 metri sopra la quota del fiume Adige o Isarco;

b) siano adibite a coltivazione di mele, pere, ciliegie o susine nell'ambito di un'attività agricola ai sensi dell'articolo

37, comma 1, della legge, esercitata ininterrottamente negli ultimi cinque anni precedenti la domanda;

c) il terreno abbia una pendenza massima del 10 per cento.

2. Gli impianti agrivoltaici garantiscono la continuazione della coltivazione agricola su almeno il 70 per cento delle aree interessate, le quali sono utilizzate per una delle colture indicate al comma 1, lettera b). Gli impianti agrivoltaici sono registrati nel Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia (SIAF) ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22. La resa della frutticoltura non deve diminuire, salvo eventi dannosi straordinari, di oltre il 30 per cento rispetto alla resa media dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda. Ai fini del confronto delle rese, si prendono a riferimento principalmente i dati contenuti nelle banche dati del SIAF e i quantitativi annuali delle consegne. Qualora necessario, l'autorita' competente per l'autorizzazione puo' effettuare controlli a campione.

3. Per gli impianti agrivoltaici sono utilizzate strutture leggere con pannelli non riflettenti, eventualmente anche orientabili. L'altezza minima dei pannelli fotovoltaici, misurata dal piano di campagna al bordo inferiore dei moduli posizionati sulle strutture di sostegno, e' di 2,10 metri. L'altezza massima dei pannelli in posizione inclinata, misurata dal piano di campagna al bordo superiore dei pannelli posizionati sulle strutture di sostegno, non deve superare i 5,80 metri. La percentuale della superficie complessiva coperta da pannelli non puo' superare il 40 per cento. In aggiunta, e' consentita la realizzazione delle infrastrutture e costruzioni assolutamente indispensabili per il funzionamento degli impianti. Le cabine di media tensione non possono occupare piu' di 20 m².

4. Il soggetto richiedente dimostra, al momento della presentazione del progetto dell'impianto agrivoltaico, che la produzione elettrica specifica dell'impianto e' almeno pari al 60 per cento della producibilita' elettrica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard.

5. L'adeguato monitoraggio del consumo idrico e' garantito mediante l'installazione di contatori dell'acqua e tensiometri.

6. La realizzazione di impianti agrivoltaici non e' consentita all'interno dei beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all'articolo 11 della legge nonche' nelle aree tutelate per legge di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g) e h) della legge. Il piano paesaggistico puo' eccezionalmente prevedere e consentire la realizzazione di impianti agrivoltaici nelle zone di rispetto paesaggistico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge.

7. In prossimita' di monumenti naturali, insieme, parchi naturali, zone umide e biotopi paesaggisticamente protetti nonche' in prossimita' delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f) della legge e' garantita una fascia di rispetto di 50 metri.

8. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento o di cessazione dell'attivita', l'impianto agrivoltaico e tutte le opere e infrastrutture ad esso connesse sono immediatamente rimossi.

9. Restano salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste per la fruizione di agevolazioni economiche.»

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 luglio 2025

Il Presidente della Provincia: Kompatscher